



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. CPGT n. 1270/2012/II

Risoluzione n. 2 del 22 maggio 2012

Trattamento economico del giudice tributario eletto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Nella seduta del 22 maggio 2012, composto come da verbale in pari data;

vista la nota **prot. n. 2223 in data 2 Febbraio 2012 della Direzione della Giustizia Tributaria , Ufficio III;**

richiamata la delibera di questo Consiglio di Presidenza prot. n. 4226 /2011 in data 21.6.2011;

ritenuta l'opportunità di formulare ulteriori considerazioni in relazione a tale questione, anche in ossequio alla norma di cui all'art. 24, primo comma, lettere *l)* ed *e)* del D.Lgs. n. 545/92;

udito il Relatore Consigliere Domenico Chindemi, Componente della Commissione II – Ufficio Studi e Documentazione;

approva il seguente parere:

Premesso che:

- l'art 27 del D. Lgs. n. 545/92, come risultante dalla modifica ad esso apportata dall'art. 3, comma 121 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, afferma che "*I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di commissione tributaria*";
- la norma citata si esprime chiaramente ribadendo che il giudice tributario eletto al CPGT, conservando la titolarità dell'ufficio, conserva anche **il diritto al relativo trattamento economico sia, quindi, con riferimento alla parte variabile che a quella fissa mensile** determinata con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 27, comma 1);

- l'art 27 del D. Lgs. n. 545/92, dopo aver affermato, quanto al compenso fisso, la spettanza ai giudici tributari eletti al CPGT del trattamento economico collegato all'ufficio ricoperto prima dell'elezione (trattandosi di compenso diverso per gli incarichi di giudice, vice-presidente, presidente di sezione e presidente di commissione), dispone una diversa determinazione del *compenso variabile* spettante al componente del CPGT, rapportandolo al compenso variabile più elevato attribuito, nel periodo preso a base del calcolo, ai Presidenti di Commissione Tributaria.

Deve, quindi, ritenersi che al giudice tributario eletto al CPGT spetta il compenso fisso mensile, *ex art. 13, primo comma, D. Lgs. n. 545/92*, nella stessa misura percepita prima della elezione: compenso la cui **liquidazione** è disposta dalla direzione regionale delle entrate nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza e il cui **pagamento** è fatto dal **dirigente responsabile della segreteria della commissione**, quale funzionario delegato (art. 13, III comma DLGS 545/92);

- si precisa che questo Consiglio di Presidenza **non ha mai corrisposto agli attuali componenti il compenso fisso;**
- a tale emolumento va aggiunto un compenso variabile determinato sulla base del compenso variabile più elevato *conferito*, nel periodo di riferimento, ai Presidenti di Commissioni Tributarie; compenso liquidato e corrisposto dal CPGT (art. 29 *bis* del DLGS 545/92);
- diversamente da quanto ritenuto nella nota citata, il cosiddetto "tetto" ai compensi dei giudici tributari, ove anche si ritenga che si applichi ai Componenti del Consiglio di Presidenza, riguarderebbe, comunque, ai sensi del comma 310 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004 che ha provveduto ad aggiungere il comma 4-ter all'art. 11 della Legge 21 novembre 1991, n. 374, il solo compenso variabile. (310. *All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:«4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni*

caso l'importo di euro 72.000 lordi annui».); b) il successivo comma 311 ha esteso tale tetto anche ai giudici tributari (311. La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai giudici tributari). Orbene, l'art. 11 della Legge 21/11/ 1991, n. 374 disciplina il compenso dei giudici di pace che si può definire variabile (*Indennità spettanti al Giudice di Pace 1. L'ufficio del Giudice di Pace é onorario.2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace é corrisposta una indennità di lire quarantamila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire cinquantamila per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione.3. In materia penale al magistrato onorario che esercita le funzioni di Giudice di Pace é corrisposta una indennità di lire ottantamila per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese.4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2 e 3 può essere rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. 4-bis . Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati).*

- La differenza tra compenso fisso e compenso variabile, riferito agli emolumenti previsti per i giudici tributari, si basa sulla diversa determinazione degli stessi: **sono fissi i compensi attribuiti sul solo presupposto della titolarità dell'ufficio, senza alcun riferimento all'attività giurisdizionale effettivamente svolta**; sono variabili, invece, i compensi ricollegati a quest'ultima (e cioè, partecipazione alle udienze, partecipazione alla determinazione di provvedimenti giurisdizionali, stesura di quesiti, ecc.).

Ebbene, la norma dell'art. 11 della Legge n. 374/91, ricollegando le indennità dei giudici di pace al numero delle udienze effettivamente svolte e al numero dei provvedimenti giurisdizionali, **attiene alla determinazione del compenso**

variabile attribuito ai predetti magistrati e non anche al fisso, a quello, cioè, ricollegato alla sola titolarità, o generico svolgimento, della funzione. Conferma di ciò si può anche avere dalla norma di cui all'art. 24 bis della Legge n. 241/2000, il quale ha previsto per gli stessi giudici di pace la corresponsione di un compenso fisso mensile - cioè non strettamente collegato alle udienze e ai provvedimenti giurisdizionali, ma liquidabile sul solo presupposto dello svolgimento della funzione di £. 500.000. Da tutto quanto appena detto, consegue che, essendo il "tetto " previsto dalla Legge n. 311/2004 per i giudici tributari formulato per come sopra descritto, esso non può che riguardare il solo compenso variabile a questi corrisposto.

Non sussistono, inoltre, valide ragioni per modificare la vigente prassi, divenuta consuetudine, oltre che prevista dalla legge, di far corrispondere i predetti compensi dalla *direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza, ex art. 13, primo comma, D. Lgs. n. 545/92*, nella misura percepita prima della elezione: e il cui **pagamento** è fatto dal ***dirigente responsabile della segreteria della commissione, quale funzionario delegato*** (art. 13, III comma DLGS 545/92).

Imporre tale onere a carico del Consiglio di Presidenza, oltre ad essere in violazione di legge, imporrebbe una modifica al bilancio ingiustificata e "contra legem".

Si comunichi alla Direzione della Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Segreteria della CTR Lombardia e *a tutte le Segreterie delle CTP e CTR di appartenenza dei componenti del CPGT*.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
Consigliere Giuseppe SANTORO